

UN CASO PARTICOLARE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA: il caso BUCCI

Avv. Matteo di Bari

PREMESSA

Il tema della responsabilità civile e della classificazione dogmatica delle varie forme di responsabilità che si configurano nella prassi giudiziaria è ancora piuttosto vivo e vivace.¹

La realtà sociale, del resto, pone un'infinità di ipotesi suscettibili di risarcimento del danno e ciò pone interrogativi sia in dottrina che, soprattutto, in giurisprudenza.

A tal fine si espone un caso in cui la configurazione del tipo di danno è piuttosto complessa.

IL CASO

L'Ing. Bucci era reduce dalla passeggiata domenicale sul proprio gommone e, rientrato in casa per riposare, poggiava momentaneamente la borsa degli accessori nell'ingresso. A quel punto, all'improvviso, la borsa prendeva fuoco a causa di un fumogeno da segnalazione che si accendeva per autocombustione. L'ing. Bucci, per fortuna, si accorgeva immediatamente di quanto stava per accadere e, per salvare la casa ed i suoi familiari, da un possibile principio di incendio, prendeva la borsa e la trasportava fuori di casa. Nel fare questo, però, si procurava ustioni di 2° grado sulle gambe, senza considerare i danni alla casa, nel frattempo imbrattata dai fumi rossi del fumogeno.

DANNO BIOLOGICO

Il produttore, prontamente interessato, riconosceva la propria responsabilità, affermando che era il tredicesimo caso che si verificava in Italia e che erano andate a fuoco persino delle intere imbarcazioni. Che si trattava di una partita difettosa di fumogeni che erano stati gradualmente richiamati dal mercato.

E, perciò, interessava la propria agenzia assicurativa. Il produttore industriale, infatti, era titolare di una polizza di assicurazione industriale in virtù della quale l'assicurazione liquidava il Bucci, almeno in parte, per il danno biologico e per i danni materiali patiti nell'appartamento.

DANNO DA VACANZA ROVINATA

L'assicurazione, invece, riferiva che la polizza non copriva alcun tipo di "danno indiretto", e cioè che non avrebbe risarcito in alcun modo né il danno morale, né il danno da vacanza rovinata che pure era stato richiesto al produttore.

Nel referto medico di pronto soccorso e nel successivo dello specialista, infatti, era stato vietato all'Ing. Bucci, in ragione delle ferite riportate, di bagnarsi in acqua marina, salata, per oltre due mesi. Questo significava rinunciare, per intero, all'intera stagione balneare. Da notare che l'Ing. Bucci era associato ad un club nautico della sua città oltreché proprietario di un gommone che, per l'intera stagione, sarebbe rimasto in secco. Ecco, allora, che il Bucci si rivolgeva al produttore per ottenere anche detto risarcimento del danno, oltre all'integrazione

¹ Il merito, in dottrina, viene attribuito alla c.d. scuola triestina che ha introdotto, di recente, nel panorama dottrinario la nuova figura dogmatica del danno esistenziale. CENDON, *Esistere o non esistere*, in *Resp. Civ e Prev.*, 2000, 6, 1251 – 1333.

di quanto già aveva ricevuto, per la verità non sufficiente nemmeno a coprire le spese legali. Il risarcimento richiesto era, sostanzialmente, quello per la vacanza rovinata.

ESTENSIONE DEL CAMPO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA

La questione è se possa estendersi una figura di danno, come quella del “danno da vacanza rovinata”, nata in un settore precipuo, come quello dei *tour operator*, delle compagnie aeree e via dicendo, ² ad un caso particolare come il presente, ove, in realtà, il minimo comun denominatore è la vacanza rovinata ma diverso è il contesto di verifica (non ci sono né agenzie turistiche né compagnie aeree di mezzo, ma solo un produttore industriale). Non si è rinvenuto un caso di specie analogo al presente. Tuttavia sembra potersi dare una risposta affermativa al quesito. Infatti, il principio di estensione analogica per principi (*analogia iuris*) ben consente, nel caso di specie, l'estensione delle categorie proprie del danno da vacanza rovinata al caso di specie. Semmai si pone il diverso problema dei criteri di liquidazione del danno.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA ESTESO AL CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, infatti, si è considerata la retribuzione annua del Bucci, la si è divisa per i 365 giorni dell'anno ed, infine, la si è moltiplicata per dodici, considerato che un giorno di ferie rappresenta una frazione (di riposo) rispetto all'intero anno lavorativo e, pertanto, vale almeno dodici volte di più del giorno lavorativo. Mentre, di solito, nel caso della vacanza rovinata “ordinaria”, si considera il valore commerciale del giorno di vacanza rovinato.

DANNO DA PRODOTTO

La qualificazione del danno de quo sotto la categoria del danno da vacanza rovinata, non impedisce, d'altro canto, a monte, la qualificazione dello stesso danno, sotto l'altra categoria generale, del “danno da prodotto”. Con tutto quello che ciò comporta in termini di normativa applicabile e di onere probatorio. Sull'argomento, infatti, è intervenuta l'Unione Europea facilitando il compito delle vittime di sinistri similari. Una volta dimostrato il danno e la sua imputabilità in capo al produttore (che nel caso di specie è problema superato, avendo l'assicurazione già indennizzato, almeno in parte, il danno), spetta, infatti, al produttore, dimostrare tutta quella serie di elementi che potrebbero escluderne la responsabilità.

NATURA DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Questo elide alla fonte, per l'attore, il problema di sussumere la responsabilità del convenuto nel caso di specie nell'ambito della responsabilità contrattuale o di quella extracontrattuale, in quanto l'onere probatorio risulta già invertito, dalla legge sul danno da prodotto, a proprio favore. Ma non c'è dubbio che si sarebbe trattata di una comune figura di responsabilità contrattuale, non costituendo un aspetto dell'adempimento atteso una accensione per autocombustione del fumogeno acquistato.

DANNO EVENTO E DANNO CONSEQUENZIALE

² Si veda, per tutte, Trib. Cagliari, 9.3.2000, in www.forocagliari.it.
<http://www.diritto.it> ISSN : 1127-8579

Premesso che la configurabilità dell'una e dell'altra figura attiene proprio alle enormi possibilità concesse dalla dottrina moderna e dalla stessa giurisprudenza,³ pare che la differenza tra le due figure, del danno da prodotto e del danno da vacanza rovinata, al caso di specie, attiene al diverso punto di vista da cui ci si pone.

Il danno da prodotto è un danno che ha riguardo alla fonte da cui scaturisce (il prodotto industriale).

Il danno da vacanza rovinata attiene alle conseguenze del danno, cioè agli effetti del danno provocato.⁴

Si tratta, dunque, di un caso di convergenza di norme, quelle dell'uno e dell'altro tipo, parimenti applicabili al caso di specie.

DANNO ESISTENZIALE

A ben guardare, secondo la dottrina, il danno da vacanza rovinata ed il danno da prodotto, come tante altre figure, sarebbero da sussumere sotto l'unica figura generale del c.d. danno esistenziale, e cioè il danno che deriva alla vita di relazione del danneggiato. Così, per esempio, il fatto che le ustioni di 2° grado provocate dal fumogeno andato in autocombustione abbiano impedito al Bucci di trascorre delle belle vacanze, desiderate per oltre un anno di lavoro, secondo tale lettura dottrinale, sarebbe da configurare sotto la generale e nuova categoria del danno c.d. esistenziale.⁵ Ma ciò può essere vero soltanto nella misura in cui ne risulti rafforzata e non diminuita la tutela del danneggiato. E ciò perché, con altra dottrina, si ritiene che, alla fine, ciò che più conta è che il "danno ingiusto" ex art. 2043 cod.civ., una volta dimostrato, deve essere risarcito, perché così vuole il Legislatore, dal lontano 1942.

DANNO MORALE

In questo panorama, l'unica categoria certa, oltre a quella dei danni di natura patrimoniale (danni all'appartamento), è quella del danno morale, risarcibile ex art. 2059 codice civile. Questa figura, infatti, scaturisce da reato (le lesioni, appunto), e, come tale, è risarcibile, *autonomamente* rispetto ai danni patrimoniali ed al danno biologico, nonostante qualche distratta pronuncia contraria, che non tiene in alcun conto la pronuncia della Corte Costituzionale citata.⁶

DANNO DA ILLEGITTIMA RESISTENZA PRE - PROCESSUALE

Un'altra figura certa, cui il giudice darà riconoscimento, è quella del danno derivante dalla illegittima resistenza "stragiudiziale" dei convenuti. La compagnia assicuratrice, infatti, non riscontrava in alcuna maniera le richieste dell'attore, rifiutando di esibire e far conoscere le clausole della polizza industriale, con ciò costringendo l'attore a chiamarla in giudizio. Il produttore, per parte sua, convenuto principale, simulando - nella fase stragiudiziale - un consenso alla chiusura della lite, finalizzato al solo scopo di evitare la denuncia penale nel termine. Ecco, allora, che il giudice, oltre ai danni materiali, al danno biologico, al danno

³ Si consideri la storica sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2976 che ha riconosciuto il c.d. danno biologico distintamente dal c.d. danno morale.

⁴ Circa la differenza tra danno evento e danno consequenziale si veda, in dottrina LIBERATI, *Danno esistenziale e Pubblica Amministrazione*, Torino, 2005, pag. 56.

⁵ CENDON, *Prospettive del danno esistenziale*, in *Dir. Fam. Pers.*, 2000, p. 1251.

⁶ Trib. Napoli, 24.12.99, in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.*, 2000, pag. 765.

morale, al danno da vacanza rovinata, terrà conto, e liquiderà, in via equitativa, anche il danno da condotta pregiudiziale sleale ovvero sia, con la nuova frontiera del danno esistenziale, racchiuderà queste due voci in un'unica voce, quella del c.d. danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, avuto riguardo anche alle condizioni soggettive del danneggiato, program manager di una grande azienda e docente a contratto presso l'università.